

SpA AUTOSTRADA DEL BRENNERO - Trento

*** * ***

ORDINANZA n. 91/2013

*** * ***

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Costa, nella sua qualità di Direttore Tecnico Generale della SpA Autostrada del Brennero, in virtù delle funzioni e deleghe attribuitegli con Determina dell'Amministratore Delegato n. 108 d.d. 1 febbraio 2011,

considerato

- che, durante il periodo invernale, ed in particolar modo nel tratto autostradale compreso tra il km 0+000 e il km 207+000, dal Confine di Stato alla stazione autostradale di Affi/Lago di Garda sud, sono frequenti le precipitazioni nevose;
- che, in alcuni casi, le precipitazioni possono avere durata ed intensità significativa tale da determinare situazioni di riduzione delle condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli che vi transitano;

ritenuto necessario

- che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi

temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità;

visti

- gli artt. nn. 5 e 6 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, che attribuiscono al concessionario, previa comunicazione all'Ente concedente, i poteri di stabilire con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per l'autostrada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1992;

- la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2013;

ORDINA

a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014 transitano nel tratto autostradale compreso tra il km 0+000 e il km 207+000, dal Confine di Stato alla stazione autostradale di Affi/Lago di Garda sud, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero di avere a

bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tutte le prescrizioni menzionate saranno rese note all'utenza mediante l'apposizione di opportuna segnaletica stradale.

È fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari e agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

L'ordinanza dovrà intendersi vigente dopo la posa in opera dell'idonea segnaletica.

Trento, 22 ottobre 2013

GA/aa/ac

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

Ordinanza 91_013_pneumatici invernali.doc